



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 ottobre 2013 (08.10)
(OR. en)**

14274/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0022 (COD)**

**TRANS 503
MAR 145
AVIATION 167
CAB 38
ESPACE 74
FIN 583
CSC 111
CODEC 2171**

RELAZIONE

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 14036/13 TRANS 491 MAR 140 AVIATION 159 CAB 36 ESPACE 69 FIN 562
CSC 105 CODEC 2115

n. prop. Comm.: 6347/13 TRANS 60 MAR 17 AVIATION 20 CAB 6 ESPACE 11 FIN 82 CSC 12
CODEC 315

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo
- Orientamento generale

Introduzione

1. Il 6 febbraio 2013, la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto.

Contenuto della proposta

2. Obiettivo di tale proposta è rendere tale regolamento conforme alla nuova governance dei sistemi istituiti nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS contenuti nel regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite¹, che sarà adottato tra breve e sostituirà il regolamento (CE) n. 683/2008 concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare.

In particolare essa mira a prevedere le misure appropriate per garantire la divisione dei compiti connessi all'accreditamento di sicurezza e gli altri compiti dell'Agenzia del GNSS dell'UE.

La Commissione propone altresì modifiche per rendere il testo conforme ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in merito alle agenzie decentralizzate, approvato il 12 giugno 2012.

Lavori svolti nell'ambito degli organi del Consiglio

3. L'esame della proposta da parte degli organi preparatori del Consiglio è stato avviato il 15 aprile 2013. In seguito alle discussioni approfondite svoltesi nelle varie riunioni del gruppo "Trasporti intermodali e reti", la presidenza ha modificato varie disposizioni della proposta della Commissione per tener conto delle richieste delle delegazioni, consentendo in tal modo di raggiungere un ampio consenso sulla maggior parte dei suoi articoli.
4. Il 2 ottobre 2013 il Comitato dei Rappresentanti permanenti è riuscito a risolvere tutte le questioni lasciate in sospeso e ha raggiunto un accordo sul progetto di regolamento che figura in allegato.

¹ Quando il 7 giugno 2012 gli Stati membri hanno raggiunto un orientamento generale parziale, hanno formulato una dichiarazione sulle attività connesse all'accreditamento di sicurezza dei sistemi. Detta dichiarazione ha sottolineato che l'accreditamento di sicurezza dovrebbe essere svolto in modo rigorosamente indipendente dagli altri compiti del GSA e che occorre adottare le regole necessarie soprattutto per garantire una divisione solida, funzionale e strutturale tra queste attività.

5. Tuttavia la Commissione non ha potuto sostenere l'orientamento generale del Consiglio e ha mantenuto la riserva già espressa a livello di Gruppo. La Commissione è contraria alla decisione di nominare due rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione anziché cinque come proposto (articolo 5, paragrafo 2, lettera b), nota in calce 12). Ha formulato anche una riserva sulla diminuzione a quattro anni del periodo di proroga del mandato del direttore esecutivo anziché cinque come proposto (articolo 15 ter, paragrafo 3, nota in calce 29). Inoltre la Commissione ha formulato una riserva sul fatto che il potere di proporre la revoca del direttore esecutivo è stato altresì concesso a un terzo dei membri del consiglio di amministrazione (articolo 15 ter, paragrafo 4, nota in calce 30), a motivo che, come indicato nell'approccio comune sulle agenzie decentrate, la procedura di revoca dovrebbe riflettere la procedura di nomina.

La Commissione formula una riserva generale in attesa della posizione del Parlamento europeo.

6. UK ha formulato una riserva d'esame parlamentare.

Conclusioni

7. Considerato quanto sopra, si invita il Consiglio a adottare nella sessione del 10 ottobre 2013 un orientamento generale sul testo del progetto di regolamento in allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agencia del GNSS europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue⁴:

- (1) Risulta dal combinato disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)⁵, e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, che l'Agenzia del GNSS europeo (di seguito "l'Agenzia") provvede all'accreditamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (di seguito "i sistemi") in materia di sicurezza e che, a tal fine, avvia e verifica l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua audit di sicurezza.
- (2) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 912/2010, segnatamente quelle del suo capo III, definiscono le condizioni nelle quali l'Agenzia svolge il proprio compito relativo all'accreditamento di sicurezza dei sistemi. In linea di principio, esse prevedono in particolare che le decisioni di accreditamento di sicurezza siano prese in modo indipendente dalla Commissione e dalle entità responsabili dell'attuazione dei programmi europei di radionavigazione satellitare (di seguito "i programmi") e che l'autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi costituisca pertanto, all'interno dell'Agenzia, un organismo autonomo che prende le proprie decisioni in modo indipendente.
- (3) In applicazione di tale principio, il regolamento (UE) n. 912/2010 istituisce il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (di seguito "consiglio di accreditamento di sicurezza") il quale, insieme al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo, costituisce uno dei tre organi dell'Agenzia. Tale organo esegue i compiti affidati all'Agenzia in materia di accreditamento di sicurezza ed è abilitato a prendere a nome dell'Agenzia le decisioni relative all'accreditamento di sicurezza. Adotta il suo regolamento interno e nomina il suo presidente.

⁴ I considerando saranno esaminati una volta raggiunto un accordo sulla parte normativa (articoli).

⁵ GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

⁶ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

- (4) Il regolamento (UE) n. xxx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite⁷, che sostituisce il regolamento (CE) n. 683/2008 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, definisce il regime di governance pubblica dei programmi per il periodo 2014-2020. Amplia la portata delle missioni attribuite all'Agenzia e stabilisce in particolare che l'Agenzia può svolgere un ruolo centrale nel funzionamento dei sistemi.
- (5) In tale nuovo contesto, è fondamentale garantire che il consiglio di accreditamento di sicurezza possa svolgere il compito affidatogli in totale indipendenza, segnatamente dagli altri organi e dalle altre attività dell'Agenzia. Diventa in tal modo cruciale operare una separazione più marcata, all'interno dell'Agenzia, tra le attività legate all'accREDITAMENTO e le altre, quali la gestione del centro di sicurezza, il contributo alla commercializzazione dei sistemi e tutte le attività che la Commissione può assegnare all'Agenzia tramite accordi di delega, in particolare quelle legate al funzionamento dei sistemi. A tale scopo è opportuno introdurre in seno all'Agenzia, entro il 1° gennaio 2014, una separazione strutturale tangibile ed efficace tra le sue diverse attività.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 912/2010 con l'obiettivo precipuo di accrescere l'autonomia e i poteri del consiglio di accREDITAMENTO di sicurezza e del suo presidente nonché di allineare tali poteri su quelli rispettivamente del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell'Agenzia, stabilendo al contempo un obbligo di cooperazione tra i diversi organi dell'Agenzia.

⁷ GU L ... del ... 2013, pag. ... [Si noti che, fintanto che non saranno stati adottati né il regolamento in questione né quello che istituisce il futuro quadro finanziario pluriennale, lo spettro dei compiti affidati all'Agenzia del GNSS europeo e le dotazioni di bilancio assegnate di conseguenza non possono essere considerati definitivi].

- (7) È opportuno che sia il consiglio di accreditamento di sicurezza, e non il consiglio di amministrazione, ad elaborare e approvare la parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia riguardante le attività operative legate all'accredimento di sicurezza dei sistemi, nonché la parte della relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia relativa alle attività di accreditamento di sicurezza dei sistemi, per poi trasmetterle in tempo utile al consiglio di amministrazione che le integrerà nel programma di lavoro e nella relazione annuale dell'Agenzia. È inoltre opportuno che il consiglio di accreditamento eserciti l'autorità disciplinare sul suo presidente.
- (8) È opportuno affidare al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, nell'ambito delle attività di accreditamento di sicurezza, un ruolo paragonabile a quello esercitato dal direttore esecutivo nell'ambito delle altre attività dell'Agenzia. In tal modo, oltre alla funzione di rappresentare l'Agenzia, già prevista dal regolamento (UE) n. 912/2010 nella sua versione adottata il 22 settembre 2010, il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe gestire le attività di accreditamento di sicurezza sotto la direzione del consiglio omonimo e garantire l'attuazione della parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia legata all'accredimento. Dovrebbe inoltre, su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, poter presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.
- (9) Inoltre, sempre nell'ottica di preservare l'autonomia del consiglio di accreditamento di sicurezza e per evitare qualsiasi conflitto d'interesse, è opportuno da un lato che il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgano le proprie mansioni in una sede che garantisca l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi; dall'altro, che le norme interne dell'Agenzia relative al personale garantiscano l'autonomia e l'indipendenza del personale incaricato delle attività di accreditamento di sicurezza dal personale addetto alle altre attività dell'Agenzia.
- (10) Tenuto conto del fatto che taluni paesi terzi partecipano ai programmi GNSS europei, anche in materia di sicurezza, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità che rappresentanti di paesi terzi possano partecipare, a condizioni da definire, ai lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza.

- (11) È inoltre opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 912/2010 ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentralizzate, adottato da queste istituzioni rispettivamente il 5 luglio, il 26 giugno e il 12 giugno 2012, segnatamente per quanto riguarda le regole di adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza come pure dei loro presidenti, l'esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione del regolamento, la prevenzione dei conflitti d'interesse e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate.
- (12) Gli interessi finanziari dell'Unione vanno tutelati con provvedimenti adeguati durante l'intero ciclo della spesa, in particolare prevenendo e individuando irregolarità, effettuando indagini, recuperando fondi perduti, indebitamente versati o male eseguiti e applicando eventuali sanzioni.
- (13) Infine, dal momento che l'articolo [8] del regolamento (UE) n. xxx/2013 [futuro regolamento GNSS] prevede la possibilità per gli Stati membri di destinare fondi supplementari al finanziamento di taluni elementi dei programmi, è opportuno permettere all'Agenzia di aggiudicare appalti pubblici congiuntamente con gli Stati membri allorché ciò si riveli necessario per l'adempimento delle sue missioni.
- (14) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 912/2010,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO, COMPITI, ORGANI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un'agenzia dell'Unione denominata Agenzia del GNSS europeo (in prosieguo: l'"Agenzia").

Articolo 2

Compiti

I compiti dell'Agenzia sono enunciati all'articolo 15 del regolamento (UE) n. xxx/2013.

Articolo 3

Organi

1. Gli organi dell'Agenzia sono:
 - a) il consiglio di amministrazione⁸,
 - b) il direttore esecutivo,
 - c) il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei.

2. Gli organi dell'Agenzia svolgono i loro compiti, quali definiti rispettivamente dagli articoli 6, 8 e 11.

⁸ Ai fini di coerenza con l'approccio comune sulle agenzie decentrate, nella versione inglese è opportuno sostituire "administrative board" con "management board".

3. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo e il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il suo presidente collaborano al fine di assicurare il funzionamento dell'Agenzia e il coordinamento dei suoi organi secondo modalità fissate dalle regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza, la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le modalità di accesso ai documenti.

Articolo 4

Status giuridico, uffici locali

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.
 2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
 3. L'Agenzia ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 23.
- 3 bis. La scelta relativa all'ubicazione di tali uffici è effettuata sulla base di criteri obiettivi definiti al fine di garantire il buon funzionamento dell'Agenzia stessa⁹.

⁹ Sarà aggiunto un considerando esplicativo che illustra nel dettaglio i "criteri obiettivi" e che comprenderà i seguenti criteri:

- a) l'accessibilità degli uffici,
- b) l'esistenza di infrastrutture di istruzione appropriate per i figli dei membri del personale e degli esperti nazionali distaccati,
- c) l'accesso al mercato del lavoro, al regime di previdenza sociale e all'assistenza sanitaria per le famiglie dei membri del personale e degli esperti nazionali distaccati;
- d) i costi di attuazione e le spese di funzionamento.

Le disposizioni relative all'insediamento e al funzionamento dell'Agenzia negli Stati membri e paesi terzi di accoglienza, nonché ai vantaggi concessi da questi ultimi al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle loro famiglie sono oggetto di accordi particolari conclusi tra l'Agenzia e i suddetti Stati e paesi. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione.

3 ter. Lo Stato ospitante fornisce, secondo le modalità sopra indicate, le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'Agenzia^{10 11}.

4. Fatto salvo l'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera d), l'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1. È istituito un consiglio di amministrazione per svolgere i compiti elencati nell'articolo 6.

2. Il consiglio di amministrazione si compone di:

a) un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro,

b) due¹² rappresentanti nominati dalla Commissione,

¹⁰ Si potrebbe aggiungere un considerando atto a fornire chiarimenti sulle condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'Agenzia.

¹¹ Si potrebbe aggiungere un considerando in cui si indica che la sede dell'Agenzia si trova a Praga e che si ritiene che la convenzione di accoglienza soddisfi i requisiti del presente regolamento.

¹² La Commissione formula una forte riserva e mantiene la sua proposta di "cinque" rappresentanti.

- c) un rappresentante senza diritto di voto, nominato dal Parlamento europeo.

La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni, rinnovabile.

Un rappresentante del consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei, cioè il suo presidente o il suo vicepresidente, un rappresentante dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (di seguito "AR") e un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea (di seguito "ESA") sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori alle condizioni stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.

3. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 e sono conformi al regolamento interno del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta, e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

Di norma, il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, a meno che il presidente non decida altrimenti.

Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

L'Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

6. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

Per l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione e del suo vicepresidente, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

7. Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. Le decisioni basate sull'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 4, ad eccezione delle questioni contemplate dal capo III, non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione. Il direttore esecutivo non partecipa al voto¹³.

Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 6

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia svolga i compiti affidatili nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine, fatte salve le competenze attribuite al consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III.

¹³ Si potrebbe aggiungere un considerando esplicativo per chiarire che potrebbe essere prevista una procedura di voto appropriata al fine di garantire che la parte relativa al capo III sia lasciata impregiudicata in caso di voto negativo del consiglio di amministrazione sui programmi di lavoro annuale e pluriennale e che le attività di accreditamento di sicurezza potrebbero essere svolte senza discontinuità.

2. Il consiglio di amministrazione espleta inoltre i seguenti compiti:

- a) adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane inalterata, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 bis, lettera a), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;
 - b) adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane inalterata, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 bis, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;
 - c) esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell'articolo 13, paragrafi 5, 6, 10 e 11, e dell'articolo 14, paragrafo 5;
 - d) vigila sul funzionamento del centro di sicurezza Galileo (di seguito il "centro di monitoraggio della sicurezza Galileo" o "GSMC") di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. xxx/2013;
 - e) adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹⁴, a norma dell'articolo 21;
- e bis) approva le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, previa consultazione del consiglio di accreditamento di sicurezza sulle disposizioni di tali accordi concernenti l'accreditamento di sicurezza;
- e ter) adotta le procedure necessarie per svolgere i suoi compiti;

¹⁴ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 43.

- f) adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane inalterata, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 bis, lettera c), e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
 - g) provvede a dare il seguito opportuno alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni e degli audit di cui all'articolo 26 e a quelle che risultino dalle inchieste effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;
 - h) è consultato dal direttore esecutivo riguardo agli accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia in forza dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. xxx/2013 previamente alla loro firma;
 - h bis) approva, su proposta del direttore esecutivo, gli accordi operativi tra l'Agenzia del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea di cui all'articolo 15, paragrafo 1 quater del regolamento (UE) n. xxx/2013.
 - i) adotta il suo regolamento interno.
3. Nei confronti del personale dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri dell'autorità investita del potere di nomina e dell'autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione, conferiti rispettivamente dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti ("poteri dell'autorità investita del potere di nomina").

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità alla procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

In applicazione del precedente comma, quando si verificano circostanze eccezionali, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega delle competenze dell'autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelle subdelegate da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali competenze o delegarle ad uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo.

In deroga al secondo comma, tuttavia, il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l'assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al capo III, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti del suddetto personale.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità alla procedura di cui all'articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l'assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale coinvolto nelle attività di cui al capo III e i provvedimenti disciplinari da adottare nei suoi confronti, il consiglio di amministrazione consulta previamente il consiglio di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni.

Adotta altresì le modalità relative al distacco degli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 15 quater, previa consultazione del consiglio di accreditamento di sicurezza e tenendo in debita considerazione le sue osservazioni.

4. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 15 ter, paragrafi 3 e 4. Esso esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo in relazione all'operato di quest'ultimo, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza di competenza dell'Agenzia, tranne le attività intraprese conformemente al capo III.

Articolo 7

Direttore esecutivo

L'Agenzia è gestita dal suo direttore esecutivo, che esercita le proprie funzioni sotto la direzione del consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti dagli articoli 11 e 11 bis rispettivamente al consiglio di accreditamento di sicurezza e al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza.

Articolo 8

Compiti del direttore esecutivo

Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti:

- (1) rappresenta l'Agenzia, salvo per le attività e le decisioni intraprese o adottate conformemente a quanto disposto ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua gestione; firma gli accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia in forza dell'articolo 15, paragrafo 1 bis del regolamento (UE) n. xxx/2013, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera h);
- 1 bis) elabora gli accordi operativi tra l'Agenzia del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea di cui all'articolo 15, paragrafo 1 quater del regolamento (UE) n. xxx/2013 e li trasmette al consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera h bis); li firma dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione;
- (2) prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione;
- (3) provvede ad attuare i programmi di lavoro dell'Agenzia sotto il controllo del consiglio di amministrazione, ad eccezione della parte dei programmi di cui al capo III;

- 3 bis) elabora una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di lavoro annuale per ogni riunione del consiglio di amministrazione, che integra, senza alterarla, la sezione preparata dal presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera c bis);
- (4) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento;
- (5) elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 13 ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 14;
- (6) prepara ogni anno, tenendo in debito conto le osservazioni del presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza riguardo alle attività di cui al capo III, un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;
- (7) provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC e di adempiere al suo ruolo di cui all'articolo 6 della decisione n. 1104/2011;
- 7 bis) garantisce la circolazione delle informazioni pertinenti, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza, tra gli organi dell'Agenzia;
- 7 ter) comunica alla Commissione il parere dell'Agenzia per quanto riguarda eventuali specifiche tecniche e operative necessarie ad attuare le evoluzioni dei sistemi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. xxx/2013, compresa la definizione di procedure di accettazione e riesame, ed attività di ricerca a sostegno di tali evoluzioni;
- (8) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;

- (9) esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati in applicazione del medesimo paragrafo, secondo comma;
- (10) adotta, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l'apertura di uffici locali negli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3;
- (11) provvede affinché il consiglio di accreditamento di sicurezza, gli organi di cui all'articolo 11, paragrafo 11 e il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dispongano di un segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento;
- (12) elabora un piano d'azione volto a garantire il seguito alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni e degli audit di cui all'articolo 26 e, tranne per il piano d'azione di cui al capo III, e dopo aver integrato, senza modificarla, la parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, trasmette alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati. Tale relazione è anche trasmessa per informazione al consiglio di amministrazione;
- (13) adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione:
- i) applica misure preventive contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita ed effettua controlli efficaci;
 - ii) allorché emergano irregolarità, procede al recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, applica sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive;
- (14) elabora una strategia antifrode per l'Agenzia e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

Programmi di lavoro e relazione annuale

1. Il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. Tale programma definisce la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, le tappe principali, i risultati previsti e gli indicatori di risultato e la programmazione delle risorse, comprese le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso tiene conto dell'esito delle valutazioni e degli audit di cui all'articolo 26. Tale programma comprende a titolo informativo anche una descrizione dei compiti trasferiti dalla Commissione all'Agenzia del GNSS europeo, compresi i compiti di gestione del programma di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b) del regolamento (UE) n. xxx/2013..

2. In base al programma di lavoro pluriennale, il programma di lavoro annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare nel corso dell'anno a venire, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. Tale programma comprende obiettivi dettagliati e i risultati previsti, insieme agli indicatori di risultato. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente e i cambiamenti negli indicatori di risultato e dei loro valori obiettivo. In tale programma sono anche determinate le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività¹⁵. Esso comprende a titolo informativo i compiti delegati, se necessario, dalla Commissione all'Agenzia a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. xxx/2013¹⁶.

¹⁵ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che le spese legate al nuovo fabbisogno in termini di personale dell'Agenzia dovrebbero essere in parte compensate da una riduzione di 30 posti nella tabella dell'organico della Commissione durante il medesimo periodo 2014-2020.

¹⁶ È opportuno aggiungere un considerando per chiarire la necessità di un processo di gestione dei risultati, compresi gli indicatori di risultato (valutazione efficace dei risultati raggiunti, efficienza, ecc.).

3. La relazione generale annuale di cui all'articolo 8, paragrafo 6, descrive l'attuazione dei programmi di lavoro dell'Agenzia, anche tramite gli indicatori di risultato di cui ai paragrafi 1 e 2. Comprende inoltre un riesame dei progressi raggiunti nell'attuazione dei sistemi e delle tecniche di gestione di cui all'articolo 12 bis del regolamento (UE) n. xxx/2013.

CAPO II
***ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'UNIONE EUROPEA
O DEGLI STATI MEMBRI***

Articolo 9

Azione comune

1. A norma dell'articolo 17, del regolamento (UE) n. xxx/2013, ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi, si applicano le procedure di cui all'azione comune 2004/552/PESC.
2. La Commissione comunica al Consiglio, per informazione, le decisioni di accreditamento di sicurezza adottate ai sensi del capo III e i rischi residui individuati.

CAPO III
ACCREDITAMENTO DI SICUREZZA DEI SISTEMI GNSS EUROPEI

Articolo 10

Principi generali

Le attività di accreditamento di sicurezza per i sistemi GNSS europei di cui al presente capo sono eseguite in conformità ai principi seguenti:

- a) le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;
- b) si cerca di pervenire alle decisioni tramite consenso;
- b0) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte utilizzando un approccio alla gestione e alla valutazione dei rischi, considerando i rischi relativi alla sicurezza dei sistemi nonché l'impatto sui costi o sul calendario di qualsiasi misura volta ad attenuare i rischi, tenendo conto dell'obiettivo di non abbassare il livello generale della sicurezza dei sistemi;
- b1) le decisioni di accreditamento di sicurezza sono preparate e adottate da professionisti qualificati per l'accREDITAMENTO di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;

- b2) si cerca di consultare tutte le parti interessate¹⁷ alle questioni di sicurezza;
- b3) le attività di accreditamento di sicurezza sono eseguite da tutte le parti interessate secondo una strategia di accreditamento di sicurezza fatto salvo il ruolo della Commissione europea definito nel regolamento (UE) n. xxx/2013;
- b4) le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell'apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità nazionale di accreditamento di sicurezza degli Stati membri;
- c) [...]
- d) un processo di monitoraggio permanente, trasparente e pienamente comprensibile assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza per i sistemi GNSS europei, la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in considerazione delle esigenze di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e ai fini del buon funzionamento dei programmi nonché l'applicazione di tali misure in linea con il concetto di difesa in profondità¹⁸.
L'efficacia di tali misure è valutata costantemente. Tale processo riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza è condotto congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, dalle parti interessate dei programmi;
- e) [...]

¹⁷ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire quali siano le parti interessate: i sistemi europei di radionavigazione via satellite di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. xxx/2013 sono sistemi complessi; la loro creazione e il loro funzionamento coinvolgono numerose parti interessate aventi ruoli diversi. In questo contesto, l'accREDITAMENTO di sicurezza sarebbe agevolato da adeguate consultazioni con tutte le parti interessate, quali autorità nazionali che gestiscono reti collegate al sistema istituito nell'ambito del programma Galileo per la fornitura del PRS, l'Agenzia spaziale europea, le autorità competenti degli Stati membri o, se stabilito da un accordo internazionale, paesi terzi che ospitano stazioni terrestri dei sistemi. È opportuno escludere industria e utenti finali da tali consultazioni, poiché gli aspetti ad essi connessi saranno coordinati dal gruppo che sostiene i lavori del consiglio di accREDITAMENTO di sicurezza.

¹⁸ Si potrebbe aggiungere un considerando al fine di definire il concetto di difesa in profondità come l'applicazione di una serie di misure di sicurezza organizzate come fasi multiple di difesa.

- f) [...]
- g) le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate in modo rigorosamente indipendente dalla Commissione e dagli altri organi responsabili dell'attuazione dei programmi e della fornitura del servizio, come pure dal direttore esecutivo e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia;
- h) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte tenendo conto della necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza;
- i) le informazioni classificate UE sono trattate e protette da tutte le parti interessate coinvolte nell'attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime stabiliti nelle norme di sicurezza applicabili al Consiglio e alla Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'UE¹⁹;

Articolo 11

Consiglio di accreditamento di sicurezza²⁰

1. È istituito un consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (di seguito "consiglio di accreditamento di sicurezza") per eseguire i compiti elencati nel presente articolo.
2. Il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i propri compiti fatti salvi i compiti assegnati alla Commissione dal regolamento (UE) n. xxx/2013, in particolare per quanto riguarda questioni di sicurezza, e fatte salve le competenze degli Stati membri riguardo l'accREDITAMENTO di sicurezza.

¹⁹ Si potrebbe aggiungere un considerando così formulato: "L'articolo 18 del regolamento (UE) n. xxx/2013, che garantisce un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate UE, si applica, se del caso, a tutte le parti interessate coinvolte nell'attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS."

²⁰ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che le attività del consiglio di accreditamento di sicurezza sono svolte fatte salve le competenze e le prerogative nazionali degli Stati membri per quanto riguarda l'accREDITAMENTO di sicurezza.

3. In merito all'accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei, il consiglio di accreditamento di sicurezza, in qualità di autorità di accreditamento di sicurezza, è responsabile di:
- a0) definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza che stabilisce:
- i) la portata delle attività necessarie per realizzare e mantenere l'accreditamento dei sistemi GNSS europei e le loro potenziali interconnessioni con altri sistemi;
 - ii) un processo di accreditamento di sicurezza per i sistemi GNSS europei con un grado di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni per l'approvazione; tale processo è svolto conformemente ai requisiti pertinenti, in particolare quelli indicati nell'articolo 14 del regolamento (UE) n. xxx/2013;
 - iii) il ruolo delle parti interessate coinvolte nel processo di accreditamento^{21 22};
 - iv) un calendario di accreditamento conforme alle fasi dei programmi, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l'evoluzione;

²¹ Si potrebbe aggiungere un considerando così formulato per chiarire quali siano le parti interessate: "Le parti interessate che partecipano al processo di accreditamento di sicurezza sono la Commissione, le Agenzie pertinenti dell'Unione, l'ESA, gli Stati membri e gli attori coinvolti nell'azione comune".

²² Si potrebbe aggiungere un considerando per precisare che la Commissione dovrebbe fornire al SAB tutte le informazioni necessarie per svolgere i suoi lavori.

- v) i principi²³ di accreditamento di sicurezza per le reti e le attrezzature PRS collegate ai sistemi da realizzare da parte degli organismi nazionali degli Stati membri competenti per le questioni di sicurezza;
- a1) adottare decisioni di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'approvazione dei lanci di satelliti, l'autorizzazione a rendere operativi i sistemi nelle diverse configurazioni e per i vari servizi fino a comprendere il segnale nello spazio e l'autorizzazione a rendere operative le stazioni terrestri. Per quanto riguarda le reti e le attrezzature PRS collegate al sistema, adotta solo decisioni sull'autorizzazione degli organi a sviluppare e fabbricare dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza PRS²⁴, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e dei rischi di sicurezza globali;
- a2) esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. xxx/2013 e dell'articolo 8 della decisione 2011/1104/UE, approvare tutta la documentazione relativa all'accREDITAMENTO di sicurezza;
- a2bis) fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di progetti di testo di atti di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. xxx/2013 e all'articolo 8 della decisione 2011/1104/UE, anche in merito alla fissazione delle procedure operative di sicurezza (SecOp), e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;

²³ Si potrebbe aggiungere un considerando per giustificare tale aggiunta: "Considerato il numero potenzialmente elevato di reti e di attrezzature connesse al sistema istituito nell'ambito del programma Galileo, in particolare ai fini dell'utilizzo PRS, i principi di livello elevato di accreditamento di sicurezza di tali reti e attrezzature dovrebbero essere definiti nella strategia di accreditamento di sicurezza per garantire l'omogeneità di tale compito di accreditamento fatta salva la competenza delle entità nazionali degli Stati membri competenti per le questioni di sicurezza. L'applicazione di tali principi permetterà una gestione coerente dei rischi e ridurrà la necessità di aumentare tutte le azioni di attenuazione a livello del sistema, il che ha un impatto negativo sui costi, sul calendario e sulla fornitura dei servizi."

²⁴ Si potrebbe aggiungere un considerando così formulato: "Lo sviluppo, comprese le attività di ricerca pertinenti svolte ai fini di tale sviluppo, e la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza PRS, costituiscono un'attività particolarmente sensibile. È pertanto fondamentale che il consiglio di accreditamento di sicurezza stabilisca le sue procedure per autorizzare i fabbricanti di ricevitori PRS, di moduli di sicurezza PRS e di attrezzature necessarie per il loro funzionamento e la loro qualificazione".

- a2ter) esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata secondo il processo di cui all'articolo 10, lettera d), tenendo conto del rispetto dei documenti di cui alla lettera a3) e di quelli elaborati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. xxx/2013 e all'articolo 8 della decisione 2011/1104/EU; cooperare con la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;
- a3) controllare l'attuazione di misure di sicurezza in relazione all'accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni o riesami riguardo alla sicurezza, conformemente all'articolo 12, lettera b);
- a4) approvare la selezione di prodotti e misure approvati che proteggono dall'intercettazione elettromagnetica (TEMPEST) e di prodotti crittografici e approvati, utilizzati per garantire la sicurezza dei sistemi GNSS europei²⁵;
- a5) approvare o, ove del caso, partecipare all'approvazione comune, unitamente agli organismi competenti per le questioni di sicurezza, dell'interconnessione dei sistemi GNSS europei con gli altri sistemi;
- a6) concordare con lo Stato membro interessato un modello per il controllo dell'accesso di cui all'articolo 12, lettera c);
- a7) in base alle relazioni sui rischi di cui al paragrafo 11, informare la Commissione della sua valutazione del rischio e fornirle consulenza sulle opzioni di trattamento dei rischi residui per una determinata decisione di accreditamento di sicurezza;
- a8) su richiesta specifica del Consiglio, assistere, in stretta collaborazione con la Commissione, il Consiglio nell'attuazione dell'azione comune;
- a9) effettuare le consultazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

²⁵ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire il processo di approvazione dei prodotti crittografici e TEMPEST.

3 bis. Il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) prepara e approva la parte del programma di lavoro pluriennale prevista dall'articolo 8 bis, paragrafo 1, relativa alle attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane necessarie alla loro realizzazione, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nel suddetto programma di lavoro pluriennale;
- b) prepara e approva la parte del programma di lavoro annuale prevista dall'articolo 8 bis, paragrafo 2, relativa alle attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane necessarie alla loro realizzazione, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nel suddetto programma di lavoro annuale;
- c) prepara e approva la parte della relazione annuale prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), relativa alle attività e prospettive dell'Agenzia di cui al presente capo nonché alle risorse finanziarie e umane necessarie alla loro realizzazione, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nella suddetta relazione;
- d) [...]
- e) [...]
- f) adotta il suo regolamento interno.

4. [...]

5. La Commissione tiene costantemente informato il consiglio di accreditamento di sicurezza sull'impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto svolgimento dei programmi e dell'attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il consiglio di accreditamento di sicurezza prende atto di tali pareri della Commissione.

6. Le decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.
7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere a tali riunioni in qualità di osservatori per questioni che li riguardano direttamente. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 e sono conformi al regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza.
8. Il consiglio di accreditamento di sicurezza elegge un presidente ed un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il consiglio di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi e adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi.

La durata del mandato del presidente e del vicepresidente del consiglio di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Il mandato cessa allorché il presidente o il vicepresidente perde la qualità di membro del consiglio di accreditamento di sicurezza.

9. [...]

10. Il consiglio di accreditamento di sicurezza dispone di tutte le risorse umane e materiali necessarie all'esecuzione delle funzioni consistenti nel fornire un opportuno sostegno amministrativo, e a consentirgli di svolgere, insieme agli organi di cui al paragrafo 11, i suoi compiti in modo indipendente, in particolare nel trattamento dei fascicoli, nell'avvio e nel monitoraggio dell'attuazione delle procedure di sicurezza e nell'esecuzione di audit di sicurezza dei sistemi, nella preparazione delle decisioni e nell'organizzazione di riunioni. Ha inoltre accesso a qualunque informazione utile per l'espletamento dei suoi compiti e di cui sia in possesso l'Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza di cui all'articolo 10, lettera g).
- 10 bis. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi, conformemente agli obiettivi del programma. A tal fine, all'interno dell'Agenzia vi è un'effettiva separazione organizzativa tra il personale impegnato nelle attività oggetto del presente capo e il resto del personale dell'Agenzia.
11. Il consiglio di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la continuità necessaria delle sue attività, istituisce un gruppo incaricato di eseguire analisi e test di sicurezza e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nel preparare le sue decisioni. Il consiglio di accreditamento di sicurezza può istituire o sciogliere gruppi di esperti per contribuire alle attività di detto gruppo.
- 11 bis. Fatti salvi la competenza degli Stati membri e il ruolo affidato all'Agenzia del GNSS europeo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. xxx/2013, durante la fase costitutiva del programma Galileo²⁶ viene istituito un gruppo di esperti degli Stati membri, sotto il controllo del consiglio di accreditamento di sicurezza, per svolgere i compiti dell'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) relativi alla gestione del materiale crittografico dell'UE in particolare per quanto riguarda:

²⁶ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che tale gruppo di esperti viene istituito per assicurare la continuità della gestione delle questioni COMSEC durante la fase costitutiva del programma Galileo. Esso dovrebbe inoltre chiarire che dopo la fase costitutiva occorre trovare una soluzione sostenibile a tale riguardo per lo svolgimento di detti compiti operativi.

- i) la gestione delle chiavi elettroniche di volo e delle altre chiavi necessarie al funzionamento del sistema istituito nell'ambito del programma Galileo;
 - ii) la verifica dell'istituzione e dell'applicazione di procedure per la contabilità, il trattamento sicuro, l'archiviazione e la distribuzione delle chiavi del PRS.
12. Se un consenso in conformità dei principi generali di cui all'articolo 10 del presente regolamento non può essere raggiunto, il consiglio di accreditamento di sicurezza adotta decisioni con una votazione a maggioranza, come previsto dall'articolo 16 del trattato sull'Unione europea e fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell'alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza firma, a nome del consiglio di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest'ultimo.
13. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio sull'impatto dell'adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto svolgimento dei programmi. La Commissione, se ritiene che una decisione adottata dal consiglio di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto svolgimento dei programmi, ad esempio in termini di costi e calendario, ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
14. Tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbero essere espressi entro un mese, la Commissione può adottare misure adeguate a norma del regolamento (UE) n. xxx/2013.
15. Il consiglio di amministrazione è tenuto regolarmente informato dell'evoluzione dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza.
16. Il calendario dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza rispetta il programma di lavoro GNSS della Commissione.
17. [...]

Compiti del presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza

1. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i seguenti compiti:
 - a) gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la guida del consiglio di accreditamento di sicurezza;
 - b) provvede ad attuare quella parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia di cui al presente capo, sotto il controllo del consiglio di accreditamento di sicurezza;
 - c) collabora con il direttore esecutivo e lo aiuta ad elaborare il progetto di tabella dell'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 3;
 - c bis) prepara la parte della relazione sui progressi realizzati di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis riguardo alle attività operative di cui al presente capo e la trasmette al consiglio di accreditamento di sicurezza e al direttore esecutivo in tempo utile per l'integrazione nella suddetta relazione;
 - c ter) prepara la parte del piano d'azione e della relazione sui progressi realizzati di cui all'articolo 8, paragrafo 12, riguardo alle attività operative di cui al presente capo e la trasmette in tempo utile al direttore esecutivo;
 - d) rappresenta l'Agenzia per le attività e le decisioni di cui al presente capo;
 - e) esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia coinvolto nelle attività di cui al presente capo, i poteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati in applicazione del medesimo paragrafo, quarto comma.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

Ruolo degli Stati membri

Gli Stati membri:

- a) trasmettono al consiglio di accreditamento di sicurezza tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell'accREDITamento di sicurezza;
- b) consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal consiglio di accREDITamento di sicurezza, di concerto con gli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza nello Stato membro interessato e sotto il loro controllo, di accedere alle informazioni classificate e alle zone/siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità dei cittadini degli Stati membri, incluso ai fini di prove e audit di sicurezza decisi dal consiglio di accREDITamento di sicurezza e del processo di monitoraggio dei rischi di sicurezza di cui all'articolo 10, lettera d). Tali prove e audit vengono effettuati conformemente ai seguenti principi:
 - i) si sottolinea l'importanza della sicurezza e della gestione efficiente del rischio presso le entità ispezionate;
 - ii) è opportuno raccomandare contromisure per attenuare l'impatto specifico della perdita di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni classificate;
- c) sono responsabili individualmente della concezione di un modello per il controllo dell'accesso, ossia uno schizzo o un elenco di tutte le zone/i siti da accREDITare, preventivamente concordato tra gli Stati membri e il consiglio di accREDITamento di sicurezza, in modo da assicurare che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di accesso;
- d) sono responsabili, a livello locale, dell'accREDITamento di sicurezza delle zone che si trovano nel loro territorio e che fanno parte del perimetro di accREDITamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e riferiscono, a tal fine, al consiglio di accREDITamento di sicurezza.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI BILANCIO

Articolo 13

Bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia comprendono, ferme restando altre risorse e contributi da definire, una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea destinata a garantire l'equilibrio tra le entrate e le spese.
2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese relative al personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese connesse al funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi di cui all'articolo 11, paragrafo 11, e ai contratti e agli accordi conclusi dall'Agenzia per svolgere i compiti affidatili.
3. Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, evidenziando la separazione tra gli elementi del progetto relativi alle attività di accreditamento di sicurezza e quelli relativi alle altre attività dell'Agenzia. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza redige lo stato di previsione in base a tale progetto e il direttore esecutivo trasmette sia il progetto sia lo stato di previsione al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza, corredati di un progetto di tabella dell'organico.
4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
5. Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta concertazione con il consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell'organico e del programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali con cui l'Unione ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 23, **paragrafo 1**.
7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo: l'"autorità di bilancio") unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.
10. Il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.
11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che avrà incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
12. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 14

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2. Anteriormente al 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo redige i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per un parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi sono pubblicati.
8. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N; ad eccezione della parte dell'esecuzione del bilancio che rientra tra i compiti affidati, se necessario, all'Agenzia in forza dell'articolo 15, paragrafo 1 bis) del regolamento (UE) n. xxx/2013, per la quale si applica la procedura di cui agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002²⁷ del Consiglio.

Articolo 15

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esso può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee²⁸, solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

²⁷ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

²⁸ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

CAPO IV bis
RISORSE UMANE

Articolo 15 bis

Personale

1. Al personale impiegato dall'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e detto regime.

- 1 bis. Il personale dell'Agenzia è composto di agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti. Esso possiede nulla osta di sicurezza adeguati al livello di classificazione delle informazioni che tratta.

2. Le regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza, la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le modalità di accesso ai documenti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell'Agenzia, conformemente all'articolo 10, lettera g).

Articolo 15 ter

Nomina e mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Per la conclusione del contratto del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine del suo mandato la Commissione procede ad una valutazione che tiene conto dei risultati del direttore esecutivo nonché dei futuri compiti e delle sfide dell'Agenzia.

Su una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a quattro anni²⁹.

La decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare, allo scadere del periodo di proroga, ad una procedura di selezione per il medesimo incarico.

4. Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione o di un terzo dei suoi membri³⁰, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
5. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

²⁹ La Commissione formula una riserva e mantiene la sua proposta di cinque anni.

³⁰ La Commissione formula una riserva sulla possibilità che un terzo dei membri del consiglio di amministrazione proponga la revoca del direttore esecutivo e mantiene la sua proposta secondo cui, in linea con l'approccio comune sulle agenzie decentrate, solo la Commissione può proporre tale revoca.

Articolo 15 quater

Esperti nazionali distaccati

L'Agenzia può altresì ricorrere ad esperti nazionali. Tali esperti possiedono nulla osta di sicurezza adeguati al livello di classificazione delle informazioni che trattano. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.

Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia.

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 16

Lotta antifrode

1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹. A tale scopo l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)³² e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'Agenzia e agli esperti nazionali distaccati, avvalendosi del modello di decisione allegato al suddetto accordo.

2. La Corte dei conti ha il potere di controllare i beneficiari dei crediti dell'Agenzia nonché i contraenti e i subappaltatori che abbiano ottenuto fondi dell'Unione attraverso l'Agenzia, avvalendosi dei documenti fornitile o effettuando ispezioni in loco.

3. Nel quadro delle sovvenzioni finanziate o dei contratti conclusi dall'Agenzia, l'OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96 del Consiglio³³, al fine di lottare contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

³¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

³² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

³³ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione stipulati dall'Agenzia con i paesi terzi od organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni di sovvenzione conclusi dall'Agenzia con terzi e qualsiasi decisione di finanziamento presa dall'Agenzia prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano procedere a controlli e indagini secondo le rispettive competenze.

Articolo 17

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale, di cui all'articolo 15 bis, si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

Articolo 18

[...]

Articolo 19

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.
2. Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2.

4. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 20

Lingue

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea³⁴.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 21

Accesso ai documenti e protezione dei dati personali

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione³⁵, si applica ai documenti detenuti dall'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

³⁴ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

³⁵ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

4. Il trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati³⁶.

Articolo 22

Norme di sicurezza relative alla protezione delle informazioni sensibili o classificate

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione.
2. L'Agenzia può stabilire, nel suo regolamento interno, disposizioni per il trattamento di informazioni non classificate ma sensibili³⁷ aventi come oggetto, tra l'altro, lo scambio, il trattamento e l'archiviazione di tali informazioni.

Articolo 22 bis

Conflitto d'interessi

1. I membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo e gli esperti nazionali distaccati rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza o la presenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono complete ed esatte. Sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio e vengono rinnovate annualmente. Sono aggiornate in caso di cambiamenti pertinenti della loro situazione personale e ogniqualvolta necessario.

³⁶ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

³⁷ Si potrebbe aggiungere un considerando per spiegare il concetto di informazioni non classificate ma sensibili. Detto considerando dovrebbe inoltre chiarire che tali norme si applicheranno al trattamento di tali informazioni esclusivamente da parte dell'Agenzia.

2. Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo completo ed esatto, l'assenza o la presenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza alla luce dei punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.
3. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza stabiliscono, nel loro regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla gestione del conflitto di interessi.

Articolo 23³⁸

Partecipazione dei i paesi terzi e delle organizzazioni internazionali

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Tale partecipazione, e le relative condizioni, sono definite in un accordo tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 del TFUE.
2. Conformemente alle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni che specificano le modalità pratiche della partecipazione di tali paesi o organizzazioni internazionali ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dall'Agenzia, sui contributi finanziari e sul personale.

³⁸ Il considerando 10 potrebbe essere modificato sulla seguente falsariga: "Inoltre, tenuto conto della partecipazione di taluni paesi terzi e della possibile futura partecipazione di organizzazioni internazionali ai programmi GNSS europei, anche in materia di sicurezza, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità che rappresentanti di organizzazioni internazionali e di paesi terzi, in particolare la Norvegia e la Svizzera, possano partecipare, su base eccezionale e a determinate condizioni, ai lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza. Tali condizioni devono essere specificate in un accordo internazionale da concludere con l'Unione, tenuto conto delle questioni di sicurezza e, in particolare, della protezione delle informazioni classificate UE."

Aggiudicazione di appalti pubblici in comune con gli Stati membri

Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia è autorizzata ad aggiudicare appalti pubblici in comune con gli Stati membri, secondo le modalità previste dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione³⁹.

³⁹ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche al regolamento (CE) n. 683/2008

In tutto il testo del regolamento (CE) n. 683/2008 le parole "Autorità di vigilanza del GNSS europeo" e "Autorità" sono sostituite rispettivamente da "Agenzia del GNSS europeo" e "Agenzia"⁴⁰.

Articolo 25

Abrogazione e validità delle misure adottate

Il regolamento (CE) n. 1321/2004 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento. Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (CE) n. 1321/2004 resta valida.

Articolo 26

Revisione del presente regolamento, valutazione e audit

1. Entro il 2016, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede ad una valutazione dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni, la sua efficacia, il suo buon funzionamento, i suoi metodi di lavoro, le sue esigenze e l'utilizzo delle risorse che le sono attribuite. Tale valutazione comprende in particolare l'esame di un'eventuale modifica dei compiti dell'Agenzia e delle implicazioni finanziarie di siffatta modifica.
2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

⁴⁰ Questo articolo dovrebbe essere soppresso una volta adottato il nuovo regolamento GNSS.

3. Una valutazione su due comprende un esame del bilancio dell'Agenzia alla luce dei suoi obiettivi e dei suoi compiti. Se la Commissione ritiene che il mantenimento dell'Agenzia non è più giustificato rispetto agli obiettivi e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre l'abrogazione del presente regolamento.
4. Su richiesta del consiglio di amministrazione o della Commissione, possono essere svolti audit esterni sui risultati dell'Agenzia.

Articolo 2⁴¹

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

⁴¹ L'articolo 2 stabilisce le norme applicabili all'entrata in vigore del presente progetto di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2008 (doc. 6347/13).